

Roma, 2 febbraio 2024

Circolare n. 30/2024

Oggetto: Unione europea – Codice civile – Nuovi criteri per la classificazione delle imprese – Direttiva UE 2023/2775/UE su GUCE del 21.12.2023.

Alla luce dell'elevata inflazione registrata nel 2021 e nel 2022, con la direttiva indicata in oggetto sono stati modificati i criteri dimensionali monetari che determinano la categoria dimensionale delle imprese e dei gruppi di imprese ai sensi dell'articolo 3 della Direttiva 2013/34/UE.

Come è noto, tale classificazione è rilevante ai fini degli obblighi di redazione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle relative relazioni cui sono tenute le imprese.

In base al suddetto articolo 3 della precedente direttiva, le imprese e i gruppi di imprese sono classificati in categorie dimensionali in relazione ai seguenti parametri: il totale dello stato patrimoniale e i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni (che sono gli unici due parametri su cui è intervenuta la nuova direttiva), nonché il numero medio di dipendenti occupati durante l'esercizio. I parametri precedentemente previsti sono stati aumentati del 25 per cento con arrotondamento per approssimazione.

Pertanto, si riepilogano di seguito le nuove soglie dimensionali, espresse in unità di euro, comparate con i limiti dimensionali previgenti (riportati nelle parentesi).

	Microimprese	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Totale stato patrimoniale	450.000 € (350.000 €)	5.000.000 € (4.000.000 €)	25.000.000 € (20.000.000 €)	> 25.000.000 € (> 20.000.000 €)
Ricavi netti vendite/prestazioni	900.000 € (700.000 €)	10.000.000 € (8.000.000 €)	50.000.000 € (40.000.000 €)	> 50.000.000 € (> 40.000.000 €)
Numero medio dipendenti	10	50	250	> 250

	Piccoli gruppi	Gruppi di dimensioni medie	Grandi gruppi
Totale stato patrimoniale	5.000.000 € (4.000.000 €)	25.000.000 € (20.000.000 €)	> 25.000.000 € (> 20.000.000 €)
Ricavi netti vendite/prestazioni	10.000.000 € (8.000.000 €)	50.000.000 € (40.000.000 €)	> 50.000.000 € (> 40.000.000 €)
Numero medio dipendenti	50	250	> 250

È altresì riconosciuta agli Stati membri la possibilità di incrementare le soglie monetarie ai fini della definizione di piccole imprese e piccoli gruppi: in particolare essi potranno incrementare la soglia del totale dello stato patrimoniale a 7.500.000 euro (in precedenza 6.000.000 euro) e quella dei ricavi a 15.000.000 euro (in precedenza 12.000.000 euro).

Gli Stati membri dovranno adottare nuove disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per il recepimento della direttiva entro il 24 dicembre 2024 e dovranno comunicarle immediatamente alla Commissione europea. Tali nuove disposizioni si applicheranno ai bilanci relativi agli esercizi finanziari che hanno avuto inizio dall'1 gennaio 2024 o in data successiva. Gli Stati membri potranno peraltro consentire alle imprese di applicare le nuove disposizioni per gli esercizi che hanno avuto inizio dall'1 gennaio 2023 o in data successiva.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

- 2) il paragrafo 2 è così modificato:
- a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;»;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7 500 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.»;
- 3) al paragrafo 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;»;
- 4) al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;»;
- 5) il paragrafo 5 è così modificato:
- a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
 - «a) totale dello stato patrimoniale: 5 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 000 000 EUR;»;
 - b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri possono stabilire soglie superiori rispetto alle soglie di cui al primo comma, lettere a) e b). Tuttavia le soglie non sono superiori a 7 500 000 EUR per il totale dello stato patrimoniale e a 15 000 000 EUR per i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni.»;
- 6) al paragrafo 6, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;»;
- 7) al paragrafo 7, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) totale dello stato patrimoniale: 25 000 000 EUR;
 - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 000 000 EUR;».

§ W L F R O R

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 24 dicembre 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni per gli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2024 o in data successiva.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono consentire alle imprese di applicare tali disposizioni per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2023 o in data successiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN